



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 1, comma 5, come modificato dall'art. 54 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

RITENUTO di dover determinare, per l'anno 2013, le materie di competenza delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato;
SENTITO il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa nella seduta del 21 dicembre 2012;

DECRETA

Art. 1

Per l'anno 2013, le Sezioni Prima, Seconda e per gli atti normativi svolgono funzioni consultive; le Sezioni Terza, Quarta, Quinta e Sesta svolgono funzioni giurisdizionali.

Art.2

Per l'anno 2013, il riparto degli affari fra le Sezioni consultive e giurisdizionali è così disposto:

SEZIONE PRIMA

Affari della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri: degli affari esteri; dell'interno; delle infrastrutture e dei trasporti, nonché i corrispondenti affari delle regioni; affari delle autorità indipendenti (relativamente al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali).



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

SEZIONE SECONDA

Affari dei Ministeri: della giustizia; della difesa; dell'economia e delle finanze; dello sviluppo economico; delle politiche agricole alimentari e forestali; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; del lavoro e delle politiche sociali; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per i beni e le attività culturali; della salute, nonché i corrispondenti affari delle regioni; affari delle autorità indipendenti, esclusi quelli attribuiti alla Sezione Prima.

SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI

Schemi di atti normativi.

SEZIONE TERZA

Ministero dell'interno; Ministero dello sviluppo economico (relativamente alle telecomunicazioni ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); politiche agricole, alimentari e forestali (Ministero, regioni, province autonome, enti locali ed altre istituzioni operanti nella materia); tutela della salute (Ministero, regioni, province autonome, enti locali ed altre istituzioni operanti nella materia).

SEZIONE QUARTA

Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero degli affari esteri; Ministero della giustizia; Ministero della difesa; Ministero dell'economia e delle finanze; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Regioni,



Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE

Province autonome, enti locali ed ogni altra Amministrazione relativamente alla materia del governo del territorio (edilizia ed urbanistica, ad eccezione delle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni).

SEZIONE QUINTA

Regioni, Province autonome, enti locali ed ogni altra amministrazione, ad eccezione della materia del governo del territorio (edilizia ed urbanistica); contenzioso sulle operazioni elettorali.

SEZIONE SESTA

Ministero dello sviluppo economico (escluso telecomunicazioni); Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Ministero per i beni e le attività culturali; autorità indipendenti (esclusi gli affari relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni); Regioni, Province autonome, enti locali ed ogni altra Amministrazione in relazione alla materia del governo del territorio, limitamente alle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni; Enti previdenziali, assistenziali e di rappresentanza di categorie professionali, nonché altri enti, ivi comprese le ferrovie in concessione. Ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige.

Roma, 28 DIC. 2012

Giancarlo Coraggio